

N. 205

18 AGO. 2011

IL SINDACO

VISTE le istanze presentate da parte di alcuni titolari di esercizi pubblici situati nella zona denominata "Riva Destra" con le quali si richiede all'Amministrazione la possibilità di valutare una proroga dell'orario in cui è consentito l'intrattenimento musicale in specifiche serate, all'interno dei locali in deroga alle ordinanze sindacali nn.160 e 161 del 14.07.10 per l'intero mese di agosto c.a.;

RITENUTO di poter aderire alla richiesta limitatamente a specifiche serate, anche tenendo conto della programmazione musicale e degli eventi, ferma ogni altra prescrizione e divieto contenuti nelle ordinanze n.160 e n.161 del 14.07.10;

VISTE le ordinanze sindacali nn.160 e 161 del 14.07.2010;



ORDINA

A tutti gli esercizi pubblici situati nella zona denominata "Riva Destra" che svolgono attività di intrattenimento musicale è consentito di continuare l'attività di intrattenimento musicale dalle ore 1.00 e fino alle ore 3.00 per i giorni 20, 21, 22, 27,28 e 29 del mese di agosto 2011 esclusivamente all'interno dei locali e con le porte chiuse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge con l'obbligo di osservare scrupolosamente tutte le altre prescrizioni contenute nelle ordinanze nn.160 e 161 del 14.07.10.



città di
ischia
provincia di napoli

Le violazioni al presente provvedimento saranno punite con le modalità previste dal vigente "Regolamento comunale delle sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze sindacali" come previsto dalla delibera di C. C n. 36/03; ai sensi dell'art.16 della Legge 16.01.03 n.3, con le modalità di cui alla Legge 24.11.1981 n.689, salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi degli artt. 650 e 659 CP.

Se le violazioni degli obblighi e dei divieti previsti nella presente ordinanza è reiterata, può essere disposta l'immediata sospensione dell'attività per un periodo da 10 a 20 giorni.

DISPOSIZIONI FINALI

La Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia sono incaricati di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune di Ischia ed è inoltre trasmessa al Prefetto di Napoli ai sensi dell'art.54 del D. Lgs. 18.08.00 n.267 come modificato dall'art.6 del D.L. 23.05.08 n.92, convertito in legge 24.07.08 n.125.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Campania entro il termine di giorni sessanta decorrenti dall'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni.

Dalla residenza municipale

Ischia, **18 AGO. 2011**

IL SINDACO
Ing. Giuseppe Ferrandino